

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA TERAPIA  
INTENSIVA NEONATALE E DELLA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Avv. Alessandro Dall'Ora, a ciò autorizzato con provvedimento n. 407 del 10/04/2026

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo n. 10, Codice Fiscale-Partita IVA 02481840201, d'ora innanzi denominata "ASST Mantova", in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, a ciò autorizzato con provvedimento DGR Lombardia n. XII/1624 del 23/12/2023 – Decreto ASST di Mantova n. 1 del 03/01/2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 – Oggetto**

L'AOUI assicura, compatibilmente con gli impegni di servizio dei dirigenti medici coinvolti, le seguenti attività di consulenza da espletarsi, al di fuori del normale impegno di servizio, da dirigenti medici con rapporto esclusivo ai sensi dell'art. 91 c. 2, del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024:

- attività di consulenza nell'ambito della terapia intensiva neonatale presso la S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Mantova. Tale collaborazione sarà espletata da dirigenti medici, pediatri neonatologi con esperienza in TIN, afferenti all'U.S.D. Trasporto Neonatale

e Pediatrico e all'U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico dell'AOUI. In particolare tale attività viene svolta mediante di norma n. 1 guardia notturna settimanale (n. 4-5 accessi mensili), preferibilmente nel weekend, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 secondo le esigenze programmate e gestite dal Direttore della S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. Gli accessi saranno concordati tra il Direttore della S.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Mantova e il Responsabile dell'U.S.D. Trasporto Neonatale e Pediatrico e il Direttore dell'U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico dell'AOUI.

- Attività di consulenza in neurochirurgia pediatrica presso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Mantova in favore di pazienti esterni compatibilmente con gli impegni di servizio dei dirigenti medici coinvolti. La presente convenzione non prevede l'effettuazione di interventi chirurgici da parte dei dirigenti medici dell'AOUI presso l'ASST Mantova. Tale collaborazione sarà espletata da dirigenti medici afferenti all'U.O.C. Neurochirurgia B dell'AOUI. In particolare tale attività viene svolta mediante di norma un accesso mensile della durata di circa 4 ore. Gli accessi saranno concordati tra il Direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Mantova e il Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia B dell'AOUI.

## **Articolo 2 – Accordi economici**

L'ASST Mantova, come corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione, s'impegna a versare all'AOUI entro sessanta giorni dalla data di invio della fattura una quota oraria pari ad € 120,00 comprensiva di IRAP, quota azienda e del rimborso delle spese di

viaggio.

### **Articolo 3 – Trasmissione riepiloghi mensili**

L'ASST Mantova trasmetterà all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI il riepilogo mensile degli accessi effettuati presso la stessa, comprensivi di nominativi, giornate ed orari di accesso. Il riepilogo dovrà essere trasmesso all'U.O.S. Gestione Clienti entro trenta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse.

### **Articolo 4 – Responsabilità e copertura assicurativa**

L'ASST Mantova garantisce, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei medici specialisti dell'AOUI per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

L'ASST Mantova si assume, tramite la polizza con la Società assicuratrice, la responsabilità civile verso i prestatori d'opera anche convenzionati ivi la copertura del rischio in itinere nel trasferimento da Verona a Mantova e ritorno.

### **Articolo 5 – Privacy**

L'attività oggetto della presente convenzione prevede il trattamento di dati dei pazienti dell'ASST Mantova da parte dei dirigenti medici di AOUI esclusivamente presso le strutture dell'ASST, utilizzando programmi, applicativi e carta intestata della stessa e seguendo le indicazioni del Direttore dell'Unità Operativa interessata, alla stessa stregua dei dirigenti medici dipendenti di tale Azienda; inoltre, nessun dato personale dei pazienti viene comunicato ad AOUI.

Ne deriva che l'ASST Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, in quanto soggetti che operano, per il tempo in cui prestano consulenza presso le strutture dell'ASST, sotto la diretta autorità del titolare del trattamento (art. 29 del GDPR e art. 2-quaterdecies, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali)

#### **Articolo 6 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal 23/03/2026 sino al 31/12/2026.

#### **Articolo 7 – Norme di radioprotezione**

L'ASST Mantova si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, l'ASST Mantova deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

#### **Articolo 8 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

### **Articolo 9 – Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

### **Articolo 10 – Foro competente**

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

### **Articolo 11 – Disposizioni finali**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST Mantova. L'imposta è assolta dall'ASST Mantova a mezzo marca da bollo da 16,00 (sedici/00) EURO avente identificativo 01210106640531. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123 del 01/08/2025.

AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA INTEGRATA-VERONA  
IL DIRETTORE DELL'U.O.C.  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
AVV. ALESSANDRO DALL'ORA

AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE DI MANTOVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT.SSA ANNA GEROLA